

Codice A1607C

D.D. 28 dicembre 2022, n. 865

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - ROASIO (VC) -
Intervento: Estirpo di bosco e successiva realizzazione di vigneto. Via per Cascina Ernia. -
Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 865/A1607C/2022

DEL 28/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - ROASIO (VC) - Intervento: Estirpo di bosco e successiva realizzazione di vigneto. Via per Cascina Ernia. - Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza *omissis* pervenuta dal Comune di Roasio (Vc) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7

dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e

con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE
(A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/ 827 /2022A/A1600A

Rif. n. 105573 /A1607C del 05/09/2022

Rif. n. 134238/A1607C del 02/11/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Roasio (VC)**
Intervento: Estirpo di bosco e successiva realizzazione di vigneto.
Via per Cascina Ernia.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 05.09.2022, con nota del 02.09.2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 02.11.2022,

considerato che gli interventi previsti, sono inerenti all'impianto di un vigneto su aree, allo stato attuale, boscate e, in parte, incolte, classificate dal PRGC come "Aree agricole"; le specie arboree presenti hanno un'età media che non supera i 10 anni, eccetto cinque esemplari di frassino, aventi la presunta età di 30 anni; la variazione colturale degli appezzamenti, da bosco a vigneto, riguarda complessivamente una superficie di circa quattro ettari, suddivisa in due lotti esecutivi, e il contesto paesaggistico è connotato da una morfologia prevalentemente pianeggiante;

verificato che ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma1, lett. g) del D.Lgs 42/2004,

preso atto che l'intervento si colloca all'interno di un processo di potenziamento aziendale, mirato al miglioramento complessivo delle proprietà, anche mediante il recupero di fabbricati esistenti, e di spazi destinati alla ricezione turistica,

considerato che l'esecuzione dell'impianto dei vigneti viene effettuata in conformità alle attuali modalità d'impianto a spalliera, utilizzando pali in legno (castagno trattato), modalità che favoriscono un idoneo inserimento paesaggistico degli interventi,

visto che, come evidenziato, i terreni interessati sono stati in gran parte occupati da vegetazione arborea e arbustiva d'invasione, innescando un fenomeno di degrado e di non utilizzo dei fondi, e che i previsti lavori contribuiscono alla riqualificazione e al ripristino dell'attività agricola, in ambiti connotati da terrazzamenti, realizzati, in tempi passati, per la conduzione dei fondi agricoli,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al fine di ottenere un integrato inserimento paesaggistico, l'impianto del vigneto assecondi le naturali linee di pendenza dei terreni, e la complessiva area d'intervento sia suddivisa in appezzamenti unitari con dimensioni contenute entro l'ettaro, separandoli in modo adeguato; sia prevista una cortina verde, lungo il perimetro della proprietà, atta a mitigare l'impatto visivo della monocoltura sul paesaggio, e sia garantito, inoltre, l'inerbimento controllato dell'impianto in progetto;
- al fine di limitare la completa trasformazione dei territori interessati, siano conservati, se non ammalorati, gli esemplari di frassino aventi un'età prossima ai 30 anni, valorizzando l'area circostante mediante l'inerbimento, e prevedendo l'impianto dei vigneti a opportuna distanza.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza_Autorizzazione_Paesaggistica .pdf.p7m
2	<i>Relazione Tecnica</i>	Relazione tecnica .pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Realizzazione paesaggistica DPCM.pdf.p7m
4	<i>Relazione Forestale</i>	Relazione forestale .pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Inquadramento</i>	Tavola_1.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Riprese aeree e Foto - inserimenti</i>	Tavola_2.pdf.p7m
7	<i>Documentazione fotografica</i>	Rilievo_fotografico.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia
e territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale
pec:

e, p.c.

Al Comune di Roasio
pec:

Risposta alla Nota prot. n. 14820 del 15.11.2022
ns prot. n. 139692 del 14.11.2022
Class. 34.43.04/661.1

Oggetto: ROASIO (VC) – via per Cascina Ernia, LOTTO I Foglio 40 particelle n. 100, 101, 102 ed al Foglio 41 particelle n. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 238, 55, 54, 56, 57, 59, 76, 108, 109, 110, 111, 112 e 234, LOTTO II Foglio 41 particelle n. 48, 49, 50, 51, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 223, 224, 101, 102, 103, 148, 149, 150, 151

Estirpo di bosco e successiva realizzazione di vigneto

Richiedente: [REDACTED]

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.lgs. 42/2004 e s. m. i.)

PARERE

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Considerato che l'intervento prevede la trasformazione di un'area boscata in vigneto con impianto a spalliera, caratterizzato da pali in castagno capo fila e pali in metallo effetto "corten" sugli interni e inerbimento dei suoli ai fini di limitare l'erosione superficiale del terreno;

Tenuto conto che l'intervento proposto determinerà una diversificazione del paesaggio agrario;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, **questa Soprintendenza**, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole**, facendo proprio il parere espresso dalla Regione Piemonte, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- sul margine orientale dell'area d'intervento del lotto I sia mantenuto un "corridoio verde" di tipo arboreo (della larghezza indicativa di circa due esemplari) che dalla SP 142 si estenda sino al tratto meridionale di via Cascina Ernia, ciò anche al fine di filtrare visivamente l'ambito agricolo da quello residenziale e del campo sportivo posto verso la SP 04;

- siano curate in modo particolare le zone di bordo tra l'area vitata e quella boscata, avendo cura di raccordare la morfologia del terreno e profilare l'area boscata in modo tale che la massa arborea ne costituisca quinta scenico percettiva.

Si trattiene agli atti la documentazione tecnica qui pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. M. Brustio

IL SOPRINTENDENTE

DOTT.SSA MICHELA PALAZZO

Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate

